CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 110

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Barbisan, Martini, Bedin, Bevilacqua e Rigo

DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO DEL VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 agosto 2026.

DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO DEL VENETO

R e l a z i o n e:

Il presente progetto di legge intende aggiornare e riorganizzare la disciplina regionale in materia di associazioni pro loco, adeguandola al mutato quadro normativo nazionale, alle innovazioni introdotte dal codice del Terzo settore e alla crescente rilevanza che tali associazioni rivestono nella promozione turistica, culturale e sociale del territorio veneto.

Le pro loco rappresentano una delle più diffuse e radicate forme di volontariato organizzato presenti nella Regione del Veneto. Attraverso l'impegno di migliaia di volontari, esse contribuiscono in maniera determinante alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale ed enogastronomico delle comunità locali, promuovendo iniziative che rafforzano il senso di appartenenza, la coesione sociale e l'attrattività turistica dei territori.

L'evoluzione del quadro legislativo nazionale, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106", nonché della legge 13 dicembre 2023, n. 190 "Disciplina della professione di guida turistica", rende necessario un aggiornamento della normativa regionale, al fine di garantire piena coerenza con la legislazione statale e offrire alle pro loco strumenti più efficaci per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Il progetto di legge conferma il riconoscimento del ruolo svolto dalle pro loco quali enti del Terzo settore impegnati nella promozione e valorizzazione del territorio regionale e rafforza il sistema dell'albo regionale, quale strumento di qualificazione, trasparenza e garanzia nei rapporti con la pubblica amministrazione, semplificandone al contempo le modalità di tenuta e aggiornamento.

Viene altresì valorizzato il ruolo della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa, individuata sulla base di requisiti oggettivi di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), quale rete associativa nazionale, di rappresentatività territoriale, delle sue articolazioni regionali e territoriali, quali organismi di rappresentanza, coordinamento, assistenza e supporto delle pro loco operanti sul territorio, favorendo forme strutturate di collaborazione con la Regione nella programmazione e realizzazione di iniziative di interesse regionale. Il riconoscimento della rete non costituisce condizione per l'accesso all'albo regionale: la qualifica di pro loco ai sensi della presente legge resta ancorata al solo possesso dei requisiti statutari e all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il riconoscimento della rete rileva, ai fini procedurali previsti dalla legge, quale titolo di rappresentatività, anche ai fini della segnalazione di eventuali difformità riscontrate nell'attività delle pro loco.

Particolare rilievo assume l'introduzione di strumenti di co-programmazione e co-progettazione tra enti pubblici ed enti del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice del Terzo settore, al fine di

favorire una più efficace collaborazione istituzionale nella gestione di servizi e progetti di interesse generale.

Il progetto di legge disciplina, inoltre, il sistema dei contributi regionali, prevedendo criteri di selezione orientati alla qualità dei programmi presentati, alla capacità di operare su ambiti territoriali sovracomunali e alla valorizzazione dell'identità veneta, dello sviluppo rurale, della cultura e del turismo.

Elemento innovativo della proposta è rappresentato dall'istituzione dell'elenco regionale dei soci volontari incaricati della valorizzazione del patrimonio culturale locale, alimentato sulla base dell'elenco dei volontari che le pro loco e le articolazioni territoriali della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa già tengono ai sensi degli articoli 17 e 18 del codice del Terzo settore. Tale previsione nasce dall'esigenza di riconoscere e qualificare l'attività svolta dai volontari delle pro loco nella divulgazione del patrimonio materiale e immateriale delle comunità locali, senza introdurre nuove figure professionali né interferire con le professioni turistiche disciplinate dalla normativa statale.

La disciplina chiarisce espressamente che tali attività sono svolte esclusivamente in forma volontaria e gratuita, nell'ambito delle finalità associative e non costituiscono esercizio della professione di guida turistica o di altre professioni regolamentate. Sono inoltre individuati specifici limiti operativi, nel pieno rispetto della legge statale, escludendo ogni possibile sovrapposizione con le attività riservate alle guide turistiche abilitate.

La proposta introduce inoltre disposizioni volte a garantire maggiore trasparenza, semplificazione amministrativa e certezza dei requisiti per l'iscrizione all'albo regionale, le cui ulteriori modalità operative sono demandate ad apposito regolamento attuativo, in luogo della previgente procedura basata sulla presentazione di istanza e documentazione da parte di ciascuna associazione - nonché specifiche norme transitorie finalizzate ad assicurare la continuità dell'attività delle pro loco già iscritte e il loro adeguamento ai nuovi requisiti.

Dal punto di vista sistematico, il progetto di legge procede ad una sostanziale revisione della disciplina vigente, abrogando la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni pro loco", e sostituendola con un testo organico aggiornato, maggiormente coerente con il vigente ordinamento nazionale e con l'evoluzione del sistema del Terzo settore.

L'obiettivo complessivo dell'intervento legislativo è quello di rafforzare il ruolo delle pro loco quali soggetti fondamentali per la promozione dell'identità veneta, dello sviluppo turistico sostenibile, della valorizzazione del patrimonio culturale e della partecipazione civica, riconoscendo il valore del volontariato organizzato quale risorsa strategica per lo sviluppo delle comunità locali e dell'intero territorio regionale.

L'articolo 1 individua le finalità della legge, richiama l'operatività delle pro loco nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 117/2017, cui la presente legge fa espresso richiamo e alla quale si conforma e definisce l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, ancorato ai requisiti statutari e all'iscrizione al RUNTS, riconoscendo il ruolo delle associazioni pro loco quali enti del Terzo settore operanti nella promozione e valorizzazione del territorio regionale. L'articolo individua altresì le attività prevalenti delle pro loco, disciplina la possibilità di realizzare interventi di carattere sovracomunale e riconosce il ruolo della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa e delle

relative articolazioni territoriali quali organismi di rappresentanza, coordinamento e assistenza delle associazioni aderenti, senza che il riconoscimento della rete costituisca requisito per la qualifica di pro loco.

L'articolo 2 definisce gli obiettivi e le attività istituzionali delle pro loco, come individuate all'articolo 1, comma 2, precisando gli ambiti di intervento nell'attività di promozione turistica, culturale, ambientale, storica, sociale ed enogastronomica del territorio, anche mediante forme di collaborazione con enti pubblici, associazioni e categorie economiche, nel rispetto della disciplina regionale del turismo e delle disposizioni del codice del Terzo settore.

L'articolo 3 disciplina l'Albo regionale delle pro loco, stabilendone finalità, requisiti generali di iscrizione e casi di cancellazione, demandando ad apposito regolamento le ulteriori modalità di gestione dell'albo e i requisiti procedurali per l'iscrizione. Sono altresì disciplinati l'iscrizione delle articolazioni della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa, nonché gli effetti giuridici derivanti dall'iscrizione all'albo, quale presupposto per l'accesso ai benefici previsti dalla legge.

L'articolo 4 disciplina il riconoscimento della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa e del Comitato regionale e delle sue articolazioni territoriali, individuandone le funzioni, prevedendo forme di collaborazione con la Regione e definendo strumenti di consultazione nell'ambito della programmazione regionale in materia di turismo, cultura, identità veneta e sviluppo rurale.

L'articolo 5 disciplina i criteri generali per la concessione dei contributi regionali alle pro loco e alle articolazioni territoriali della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa iscritte all'Albo regionale, individua le finalità finanziabili e demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità di assegnazione, liquidazione e rendicontazione dei contributi, nel rispetto della disciplina prevista dal codice del Terzo settore.

L'articolo 6 introduce la possibilità di ricorrere agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione tra Regione, enti locali ed enti del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del decreto legislativo 117/2017, favorendo la partecipazione di tutte le pro loco iscritte all'albo regionale, nonché della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa e delle sue articolazioni territoriali, alla gestione di servizi e progetti di interesse turistico, culturale e territoriale e promuovendo forme di partenariato pubblico-privato.

L'articolo 7 disciplina l'attività dei soci volontari delle pro loco impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale locale, definendone ambiti di attività e istituisce l'elenco regionale dei soci volontari, alimentato su comunicazione dell'articolazione regionale della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa o delle singole pro loco associate sulla base dell'elenco dei volontari tenuto ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 117/2017; l'iscrizione in tale elenco integra i requisiti di cui al medesimo articolo e non costituisce titolo abilitante all'esercizio di professioni regolamentate. Sono inoltre individuate le condizioni alle quali i volontari possono svolgere attività di accompagnamento divulgativo dei visitatori, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di professioni turistiche e di tutela del patrimonio culturale.

L'articolo 8 reca la disposizione finanziaria concernente la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

L'articolo 9 demanda alla Giunta regionale l'adozione delle disposizioni integrative e attuative necessarie all'applicazione della legge, previo parere della competente commissione consiliare.

L'articolo 10 dispone l'abrogazione della legge regionale 34/2014 e delle ulteriori disposizioni incompatibili con la presente disciplina, al fine di assicurare un quadro normativo unitario e coordinato.

L'articolo 11 reca le disposizioni transitorie, disciplinando il regime applicabile alle pro loco già iscritte all'Albo regionale - incluso il loro adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 - e ai procedimenti amministrativi e di spesa pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO DEL VENETO

Art. 1 - Finalità

1. La Regione del Veneto riconosce, valorizza e promuove il ruolo delle associazioni pro loco, quali enti del Terzo settore con sede nel territorio regionale, operanti ai sensi del comma 2 nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", cui la presente legge fa espresso richiamo e alla quale si conforma, nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale delle medesime liberamente costituite al fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante lo svolgimento di una o più delle attività, anche d'impresa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), i), k), t), u), v) e z) del decreto legislativo 117/2017 e all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f), i), k), u) e v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

2. Ai fini della presente legge, si intendono per pro loco le associazioni che prevedano nel proprio statuto un esplicito riferimento alla promozione e valorizzazione del territorio del Veneto, all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali, quali attività prevalenti dell'associazione e che risultino iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il riconoscimento della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa di cui all'articolo 4 non costituisce requisito necessario ai fini della presente definizione ma rileva, ai sensi degli articoli 3 e 4, quale titolo di rappresentatività ai fini procedurali ivi previsti.

3. L'attività delle pro loco si esplica principalmente attraverso iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, fra le quali l'informazione e accoglienza turistica, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", nonché attraverso iniziative per la valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località.

4. Per la realizzazione di progetti ed interventi sovracomunali, le pro loco e le articolazioni territoriali della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa di cui all'articolo 4 possono operare nel territorio di più comuni, previo accordo con le pro loco territorialmente competenti. Nei comuni in cui non operano pro loco, le articolazioni territoriali della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa di cui all'articolo 4 possono concludere accordi con i comuni stessi.

Art. 2 - Obiettivi e attività delle pro loco.

1. Le pro loco, come definite all'articolo 1, comma 2, autonomamente o in collaborazione con l'associazionismo locale, le categorie produttive e gli enti locali e anche in forza delle disposizioni di cui al titolo VII del decreto legislativo 117/2017, esplicano la loro attività attraverso iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, fra le quali l'informazione e accoglienza turistica, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, in coordinamento con gli ambiti turistici e le organizzazioni di gestione della destinazione (OGD), nonché attraverso iniziative per la valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale,

folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località.

2. Le attività sopra elencate non precludono alle pro loco il perseguimento di altre finalità sociali.

3. Per la realizzazione di progetti ed interventi sovracomunali, le articolazioni territoriali della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa di cui all'articolo 4 possono operare nel territorio di più comuni, previo accordo con le pro loco territorialmente competenti e, con riguardo ai comuni in cui non operano pro loco, possono concludere accordi con i comuni stessi.

Art. 3 - Albo regionale delle pro loco.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è tenuto presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle pro loco, già istituito con legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni pro loco".

2. Può essere iscritta all'albo regionale la pro loco che svolga le attività previste dall'articolo 2 sia iscritta al RUNTS e per la quale concorrano i seguenti requisiti:

a) lo statuto deve essere coerente con quanto previsto dal decreto legislativo 117/2017;

b) che nella stessa località non sia operante un'altra associazione pro loco già iscritta all'albo regionale; è, tuttavia, ammessa nell'ambito dello stesso comune l'iscrizione di più associazioni, se operanti in frazioni o località geograficamente disgiunte fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico;

c) disponibilità di locali sociali idonei a garantire un'ampia partecipazione alla vita sociale dell'associazione.

3. Il venir meno di uno dei requisiti previsti al comma 2 determina la cancellazione d'ufficio dall'albo regionale.

4. Sono iscritte in apposita sezione dell'albo regionale anche le articolazioni della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa di cui all'articolo 4, operanti in Veneto, sulla base di comunicazione trasmessa dalla rete nazionale delle pro loco più rappresentativa alla Giunta regionale.

5. Ulteriori modalità di gestione dell'albo e requisiti necessari alle pro loco per la relativa iscrizione possono essere disciplinati da apposito regolamento.

6. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 costituisce condizione indispensabile per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle pro loco, all'interno di organi collegiali, nei casi previsti dalle leggi regionali;

b) gestire uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione del servizio;

c) accedere ai bandi per la concessione dei contributi ed incentivi di cui all'articolo 5;

d) utilizzare la denominazione "pro loco".

7. L'Albo regionale delle pro loco è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, nonché nel portale internet della Regione.

8. La cancellazione dall'Albo regionale delle pro loco è disposta con provvedimento della Giunta regionale, anche su segnalazione dell'articolazione regionale della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa di cui all'articolo 4, qualora venga meno uno dei requisiti richiesti, in caso di gravi

violazioni alle prescrizioni della stessa legge o nel caso di scioglimento volontario della pro loco stessa.

Art. 4 - Rete nazionale delle pro loco più rappresentativa.

1. Si considera riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della presente legge, la rete nazionale delle pro loco più rappresentativa:

a) iscritta nel RUNTS, quale rete associativa nazionale, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, e costituita da sole pro loco;

b) rappresentativa di almeno il 30 per cento, su base provinciale, delle sole pro loco iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 3; la verifica della sussistenza e del mantenimento della rappresentatività è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. La Giunta regionale riconosce, con proprio atto, la rete nazionale di cui al comma 1 e le sue articolazioni, a seguito di specifica richiesta di riconoscimento da parte della rete medesima; a fronte della richiesta, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 e procede alla formalizzazione del riconoscimento.

3. La Giunta regionale riconosce, quale articolazione della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa operante nel territorio regionale, il Comitato regionale e le sue articolazioni territoriali.

4. Le articolazioni territoriali di cui al comma 3, nonché ogni altro organismo previsto dal relativo statuto, sono riconosciute quali organismi di rappresentanza, coordinamento, tutela e assistenza delle pro loco operanti sul territorio regionale e possono concorrere in via diretta alla promozione e alla valorizzazione turistica e territoriale della Regione del Veneto, ferma restando l'autonomia statutaria e gestionale di ciascuna pro loco.

5. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con la rete nazionale delle pro loco più rappresentativa, riconosciuta ai sensi del presente articolo, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, con particolare riferimento alle tematiche relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale.

6. Nell'ambito dei rapporti con la Regione, l'articolazione regionale della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa:

a) trasmette annualmente alla Giunta regionale l'elenco delle pro loco ad essa associate, ai fini di cui all'articolo 3;

b) segnala alla Giunta regionale il venir meno, in capo alle pro loco associate, dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, o all'articolo 3, comma 2;

c) collabora con la Regione nelle attività di formazione, qualificazione e aggiornamento dei soci volontari di cui all'articolo 7.

7. La Regione definisce forme di consultazione del Comitato regionale della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa e delle sue articolazioni territoriali nell'ambito della programmazione regionale in materia di turismo.

Art. 5 - Contributi e incentivi.

1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, sentita la competente commissione consiliare, per le finalità previste dall'articolo 1, disciplina i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi a sostegno delle attività di cui all'articolo 2, con particolare riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura, all'identità

veneta e allo sviluppo rurale, alle pro loco e alle articolazioni territoriali della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa di cui all'articolo 4, iscritte nell'albo regionale, che presentino qualificati programmi di attività riguardanti il territorio di più comuni o comunque d'interesse regionale.

2. La Regione può assegnare al Comitato regionale della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa e alle sue articolazioni territoriali di cui all'articolo 4, operanti sul territorio regionale, che abbiano istituito degli uffici di coordinamento, un contributo il cui ammontare è stabilito annualmente dalla Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. Le modalità e i criteri per l'assegnazione, la liquidazione, anche in acconto, dei contributi e le relative modalità di rendicontazione sono disciplinati da apposito regolamento di attuazione.

4. Le pro loco e le articolazioni territoriali della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa di cui all'articolo 4, iscritte nel RUNTS, rendicontano i contributi secondo le modalità del codice del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 117/2017, utilizzando gli schemi di bilancio adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 - Co-programmazione e co-progettazione.

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono attivare, nei confronti di tutte le pro loco iscritte all'albo regionale ai sensi dell'articolo 3, nonché nei confronti della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa e delle sue articolazioni territoriali di cui all'articolo 4, procedimenti di co-programmazione e co-progettazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del decreto legislativo 117/2017.

2. Le pro loco di cui al comma 1, la rete nazionale delle pro loco più rappresentativa e le sue articolazioni territoriali possono partecipare, attraverso gli strumenti di cui al medesimo comma 1, alla gestione di servizi turistici, culturali e territoriali.

3. La Regione favorisce accordi e forme di partenariato pubblico-privato ai sensi del medesimo articolo 55 del decreto legislativo 117/2017.

Art. 7 - Operatori volontari per la valorizzazione del patrimonio culturale.

1. Nell'ambito delle finalità istituzionali delle pro loco iscritte all'albo regionale, i soci volontari possono svolgere attività di divulgazione, interpretazione e valorizzazione del patrimonio culturale locale, comprensivo delle componenti materiali, immateriali, paesaggistiche, ambientali e identitarie del territorio.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte esclusivamente in forma volontaria e gratuita, senza finalità commerciali, nell'ambito delle attività di interesse generale perseguite dalle pro loco, ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e non costituiscono esercizio di attività professionale regolamentata.

3. La Giunta regionale istituisce, nell'ambito dell'albo regionale delle pro loco, l'elenco dei soci volontari incaricati della valorizzazione del patrimonio culturale locale, quale strumento di trasparenza, qualificazione e monitoraggio dell'attività svolta, stabilendone altresì i requisiti per l'iscrizione.

4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 avviene su comunicazione dell'articolazione regionale della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa,

per le pro loco ad essa associate, ovvero della singola pro loco, per le pro loco non associate, sulla base, in entrambi i casi, dell'elenco dei volontari tenuto ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 117/2017. L'iscrizione in tale elenco integra i requisiti di cui al presente articolo.

5. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 non costituisce abilitazione professionale, non attribuisce qualifiche professionali e non consente l'esercizio delle attività riservate alle professioni turistiche disciplinate dalla normativa vigente.

6. L'elenco regionale è aggiornato secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale e prevede la cancellazione dei soci volontari che cessano l'attività di valorizzazione del patrimonio culturale locale, che perdono i requisiti previsti o per i quali venga meno l'incarico conferito dalla pro loco.

7. I soci volontari delle pro loco iscritte all'albo regionale possono, altresì, svolgere attività di semplice accompagnamento di visitatori per fini divulgativi delle tradizioni locali e del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico, a condizione che le suddette attività:

a) siano realizzate nel rispetto della normativa nazionale in materia e in particolare della legge 13 dicembre 2023, n. 190 "Disciplina della professione di guida turistica" e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

b) siano realizzate temporaneamente, occasionalmente e gratuitamente;

c) siano realizzate per conto delle pro loco nelle località di appartenenza;

d) non siano realizzate in Istituti e luoghi della cultura ai sensi della normativa vigente;

e) non ricadano tra le attività professionali turistiche per il cui esercizio è richiesta una specifica abilitazione, autorizzazione o riconoscimento ai sensi delle leggi in materia di disciplina delle attività professionali turistiche.

Art. 8 - Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri di parte corrente derivante dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 550.000,00 per l'esercizio 2026 e in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 7 "Turismo", Programma 07 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 9 - Disposizioni integrative e attuative.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, con proprio provvedimento detta disposizioni integrative e attuative per l'attuazione della presente legge, ivi comprese le misure massime delle agevolazioni di cui all'articolo 5.

Art. 10 - Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le pro loco già iscritte all'albo regionale alla data di entrata in vigore della presente legge conservano tutti gli effetti derivanti dall'iscrizione fino al completamento delle procedure di adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3, anche con l'assistenza dell'articolazione regionale della rete nazionale delle pro loco più rappresentativa, da effettuarsi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa riguardanti le pro loco, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....5
Art. 2 - Obiettivi e attività delle pro loco.....5
Art. 3 - Albo regionale delle pro loco.....6
Art. 4 - Rete nazionale delle pro loco più rappresentativa.....7
Art. 5 - Contributi e incentivi.....7
Art. 6 - Co-programmazione e co-progettazione.....8
Art. 7 - Operatori volontari per la valorizzazione del patrimonio culturale.....8
Art. 8 - Disposizioni finanziarie.....9
Art. 9 - Disposizioni integrative e attuative.....9
Art. 10 - Abrogazioni.....10
Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali.....10